

Russo Biagio Attilio

note e ricorso

per l'iscrizione nell'elenco aggiunto

dei dentisti abilitati

Scalera (prov. di  
Cosenza)

Scalca  
Pusso Diego Attilio  
fu Savero (Prov. Cosenza)

S. Domenico Galao (Cosenza)

Diploma Pontenegrino.

25 marzo 1915.

Regist. a S. Domenico Galao  
8 maggio 1916.

Inscritto albo appento di Cosenza  
nell'agosto 1937. - Linc. Medici  
di Cosenza  
Quattro anni -

manca per  
ottenere per l'autorizz. minist.  
a continuare l'esercizio professionale  
a norma della legge 31 marzo 1917  
n. 298

corso a Filadelfia - (Università)  
di odontoiatria  
nel 1914-1917.

1 copia

1

Spett. Sindacato ~~Medico~~ Provinciale  
 Fascista dei Medici di Cosenza,  
 Il sottoscritto Biagio Attilio Russo, ~~già~~ <sup>in</sup> ~~attenuazione~~ <sup>attenuazione</sup>  
 all'invito fattogli di ~~esibire~~ produrre  
 « l'autorizzazione ministeriale a conti-  
 nuare l'esercizio professionale a  
 norma della legge 31 marzo 1912 N. 298 »  
~~essi sono~~ <sup>si è subito</sup> informato presso le  
 superiori autorità competenti per  
 conoscere se e quale autorizzazione  
 ministeriale ~~fosse~~ <sup>sia</sup> prescritta dalle  
 vigenti leggi.

~~Il risultato delle~~  
~~Alcune~~ Il risultato delle ~~XXI~~  
 indagini - ~~che~~ <sup>di qui</sup> cotesto Sindacato potrà  
 agevolmente controllare l'esattezza -  
 ha chiarito al sottoscritto che  
~~non può~~ <sup>non può</sup> esigersi da ~~me~~ <sup>lui</sup> l'autoriz-  
 zazione di cui alla legge 31 marzo  
 1912 giacché ~~in quell'anno~~  
~~quella~~ <sup>quella</sup> legge ~~non~~  
~~stabilita~~ <sup>provvedeva</sup> a ~~nessa~~

2125

regolare la posizione di quei  
dentisti non laureati che prima  
di quell'anno ~~avevano~~ 1912 avevano

esercitata, per un determinato periodo,  
~~la professione~~ <sup>la</sup> odontoiatria. Ora  
il sottoscritto, essendo stato diplomato  
nel 1913 e <sup>regolarmente</sup> iscritto per l'esercizio  
professionale nel Comune di  
S. Domenico Calao ~~il~~ <sup>maggio</sup> 1914, non

può essere ~~contemplato~~ compreso  
nelle disposizioni di quella legge  
che precede di più anni il suo diploma,  
~~contemplato~~

La ~~domanda~~ richiesta di  
questo Sindacato non può, dunque,  
essere mantenuta appena  
~~sarà~~ <sup>venga</sup> assodato che la legge del 1912  
non può avere, nel caso, alcuna  
applicazione.

~~Invece il sottoscritto dubita che~~  
~~questo~~ ~~si~~ ~~contesto~~ ~~Sindacato~~ abbia

Nell'occasione il sottoscritto ~~non~~ <sup>3</sup>  
desidera precisare che egli potè  
esercitare nel Regno ~~non~~ ~~ben~~ ~~che~~ ~~non~~  
~~la~~ ~~non~~ la professione di odontoiatra  
(alla quale è stato abilitato dai  
diplomi ~~di~~ <sup>esteri</sup> di Gethighe e di  
Filadelfia) in base ~~al~~ ~~art.~~  
al Decreto Luogotenenziale del 22 agosto  
1915 N. 1311, che all'art. 2 dispone  
« È concesso ai cittadini italiani  
« rimpatriati o rifugiati nel Regno  
« in occasione e in conseguenza  
« della guerra, muniti di diplomi  
« esteri per l'esercizio di professioni  
« sanitarie, di esercitare nel  
« Regno la professione cui sono  
« stati abilitati dai relativi diplomi <sup>57</sup>

Il sottoscritto, ~~non~~ ~~possiede~~ ~~due~~ <sup>ritornato in patria durante la guerra</sup>  
<sup>con due</sup> diplomi conseguiti all'estero, e  
avendo esercitato lungamente  
~~nel~~ e notoriamente ~~la~~ ~~professione~~  
la professione,

è stato iscritta nell'agosto 1933  
nell'albo aggiunto dei dentisti  
di questa provincia. La sua  
iscrizione si basa sull'art. 367  
del Testo Unico delle leggi sanitarie  
approvato con R. D. 27 luglio 1934  
n. 1265, che suona così:

« Sono autorizzati all'esercizio della  
« odontoiatria e della protesi dentaria,  
« quantunque non abilitati,  
« ~~all'esercizio~~ esercizio della professione  
« di medico chirurgo:

« coloro che siano stati legal-  
« mente abilitati a tale esercizio  
« in virtù di disposizioni anteriori  
« al D. L. 16 ottobre 1924 concernente  
« l'esercizio dell'odontoiatria e della  
« protesi dentaria. »

Ora il sottoscritto, essendo stato  
abilitato in virtù delle dispo-  
sizioni del 22 agosto 1915, ~~in~~ anteriori

5  
al 1924, si deve considerare (come  
ha detto ~~essa~~ ~~la~~ ~~suprema~~ ~~magi-~~ ~~stratura~~ ~~del~~ ~~Regno~~ ~~con~~ ~~la~~ ~~sentenza~~  
~~Corte~~ ~~Suprema~~ ~~magi-~~ ~~stratura~~ ~~del~~ ~~Regno~~ ~~con~~ ~~la~~ ~~sentenza~~  
di 10 novembre 1936 N. 635 della Corte  
di Cassazione) ~~del~~ ~~Regno~~ ~~ab~~ ~~ilitato~~ ~~alla~~ ~~sentenza~~  
~~pienamente~~ ~~autorizzato~~  
all'esercizio professionale senza  
necessità di ulteriori autorizza-  
zioni ministeriali.

~~La~~ L. iscrizione del sottoscritto  
~~che~~ nell'albo aggiunto di questo  
Sindacato è pertanto conforme  
alla lettera e allo spirito  
dell'art. 367 del testo unico  
delle leggi sanitarie, la cui inter-  
pretazione data dalla Suprema  
magistratura del Regno è stata  
~~nella primavera del 1937~~ ~~fatta~~  
propria dal Ministero ~~dei~~

6  
dell'Internato che, con sua circolare  
ai Prefetti, <sup>della primavera del 1937,</sup> ~~seguita~~ ~~di apporre~~  
disponeva per l'iscrizione <sup>nell'albo</sup> dei  
dentisti già ~~abilitati~~ <sup>regolarmente esercenti</sup> in <sup>virtù</sup> della legge  
del 1915.  
agosto

Lauchterbach il sottoscritto, mentre  
conferma che la legge del 1912  
non può affatto contemplare il  
suo caso, rimuove le ~~scelte~~ ragioni  
del suo diritto all'iscrizione, diritto  
che gli è stato riconosciuto <sup>diritto</sup>  
nel 1937, di cui usufruisce  
da quasi quattro anni, e che,  
se gli venisse contestato o  
tolto, lo getterebbe nella più  
grave ~~condizione~~ delle condizioni  
e rovinerebbe una modesta  
posizione creata dal lavoro indefesso  
e dall'onestà più scrupolosa.



2  
non sorgere dubbio. La predetta dispo-  
sizione, per la lettera c) per ~~lo~~ il suo  
spirito ~~doveva~~ <sup>ma</sup> applicarsi ~~ai~~ <sup>tanto a</sup> coloro che  
~~terrebbero~~ <sup>sarebbero tornati</sup> dall'estero come a coloro  
che ne erano ~~già~~ <sup>già</sup> tornati. Il  
ricorrente ha pertanto acquisito, in  
conformità al decreto 22 agosto 1915,  
il diritto di esercitare l'odontoiatria  
previa iscrizione - come venne fatto -  
in un Comune del Regno.

Il Non si contesta che sopravvenuta  
la legge 22 marzo 1923 N. 795 sarebbe  
stato opportuno che il sottoscritto  
~~che~~ ottenesse ~~l'autorità~~ il Decreto  
Ministeriale di autorizzazione defi-  
nitiva, ~~al quale aveva~~ ~~si~~ ~~ha~~  
devesi inwendare che la speciale  
Commissione, ~~che~~ ~~ebbe~~ nominata  
in base a quella legge per esaminare  
la posizione dei singoli richiedenti,  
esorbitò dal suo mandato erigenosi  
a giudice del valore scientifico  
del titolo prodotto. ~~Il~~ ~~che~~ ~~esorbitanza~~

non sorgere dubbio. Il decreto dell' agosto  
1915 comprendeva <sup>tanti</sup> coloro che sarebbero  
stati rimpatriati a causa della guerra  
e coloro che già erano rimpatriati  
per effetto della guerra stessa, che  
come è noto - scoppio in

venne dichiarata dal Consiglio di Stato con sua decisione del 4-25 ottobre 1929 che, per quei pochi fortunati che presentavano ricorso, ~~che riparo fu fatto dalle Commissioni~~ e corresse l'opera della Commissione stessa. Non è, dunque, colpa del ricorrente se egli non ha potuto tempestivamente ~~si~~ munirsi dell'autorizzazione definitiva ~~di~~ alla quale aveva pienamente diritto.

~~II. L'autorizzazione~~

III. Avvato che il ricorrente ~~ha~~ ~~è~~ ~~in~~ ~~autorizzazione~~ ~~per~~ ~~esso~~ ~~stato~~ ~~autoriz-~~ ~~zato~~ ~~dalla~~ ~~disposizione~~ ~~legislativa~~ ~~22~~ ~~agosto~~ ~~1915~~, ~~ma~~ ~~non~~ ~~è~~ ~~stato~~ ~~autorizzato~~ ~~in~~ ~~base~~ ~~alla~~ ~~disposizione~~ ~~22~~ ~~marzo~~ ~~1923~~, resta a vedere se ~~è~~ ~~sono~~ ~~necessarie~~ ~~le~~ ~~due~~ ~~autorizzazioni~~ o se è sufficiente la prima. La questione è stata dibattuta in sede penale nel caso di Luigi Benetti e risolta dalla Ecc. Corte di Cassazione del Regno con sentenza 10 novembre 1936 N. 675. Con

4  
quella sentenza della Corte Suprema,  
che ha ufficio di interpretare le  
leggi, ha ritenuto che, per la lettera  
e lo spirito dell'art. 367 del Testo  
Unico delle Leggi Sanitarie del 27 luglio  
1934 N. 1265, tutti coloro che « siano  
stati legalmente abilitati ~~o autorizzati~~  
in virtu' di disposizioni anteriori  
al 16 ottobre 1924 » debbono consi-  
derarsi definitivamente abilitati. Con  
questa interpretazione gli abilitati,  
in base al decreto 22 agosto 1915, debbono  
~~essere~~ - come ha detto la <sup>Corte di</sup> Cassazione -  
ritenersi legalmente autorizzati e quindi  
debbono essere iscritti nell'elenco  
aggiunto dei dentisti.

Il ricorrente sa che questa Commissione  
esaminando casi analoghi, ~~ha~~ <sup>si e' ritenuto</sup> nel  
gestato di avviso diverso ~~del~~ <sup>da</sup> <sup>mani</sup>  
quello del magistrato ordinario, rite-  
nendo che l'art. 367 del ~~Testo~~ <sup>Testo</sup> citato  
Testo Unico, benché sia stato ~~presentato~~  
dopo un disegno di legge <sup>redatto</sup>  
dal Capo del Governo e nel quale erano



M. carta da lettera intestata Roma, 10 marzo 1941

Egregio Povero,

Lei accluso troverà quattro copie in bollo del ricorso. Firmi tutte le copie e poi le porti all'Ufficiale giudiziario della Pretura di Cosenza o del Tribunale di Cosenza. Se ha una Pretura più vicina può anche servirsi ~~di~~ di quella.

L'Ufficiale giudiziario provvederà a notificare tre copie al Sindacato, al Prefetto, e al Procuratore del Re di Cosenza, scrivendo in calce a ciascuna copia l'atto di notificazione.

Nella quarta copia (dove ho scritto in lapis «originale») l'Ufficiale giudiziario scriverà l'atto di notifica <sup>avvenuta</sup> delle <sup>con</sup> ~~tre~~ ~~notificazioni~~ ~~che~~ ~~sono~~ ~~indicate~~ nello schema che le accludo. <sup>con in calce</sup> ~~al~~ <sup>allegato</sup> l'atto di notifica <sup>che</sup> ~~deve~~ essere ritirato da lei.

In seguito, e circa il ~~10~~ <sup>del</sup> ~~corrente~~ <sup>me</sup> mese, Ella potrà in una busta l'originale <sup>ricorso</sup> ritirato e ~~farla~~ <sup>la</sup>

deliberazione del Sindacato Medico  
(che le restituisco) e l'indirizzerà  
alla Commissione Centrale per le  
professioni sanitarie presso il Mini-  
stero degli Interni - Roma - Ti vii  
raccomandato con ricevuta di  
ritorno, ricevuta che ella dovrà  
conservare. Prevedi che il ricorso  
giunga a Roma entro il 27 marzo.

In attesa all'effetto del ricorso, <sup>trattando</sup>  
dosi di cancellazione dell'~~es~~ albo  
l'art. 14 del R. D. 5 marzo 1935  
dice che « il ricorso proposto  
dall'interessato ha effetto sospensivo ».

Con i migliori saluti.  
creda

in velina

Ad istanza del sig. Russo Biagio Attilio  
residente in Scala, provincia di Cosenza,  
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della  
Pretura di ~~Cosenza~~ <sup>Cosenza</sup> ho notificato il presente  
ricorso ~~del predetto~~ diretto alla Commissione  
Centrale per le Professioni Sanitarie  
firmato dallo stesso Russo Biagio Attilio  
al Sindacato Provinciale Fascista  
dei Medici di Cosenza ~~site~~ con sede  
in Via Trento N. 55 consegnando una  
copia autentica del ricorso stesso e del

~~Altra copia del~~  
presente atto ~~da me~~ firmato al sig. ....

Altra copia <sup>autentica</sup> del predetto ricorso e  
di quest'atto di notificazione da me  
firmato, ho notificato, a mente  
dell'art. 11 del R.D. 5 marzo 1935 n. 184  
a S. G. il Prefetto di Cosenza

Altra copia autentica del predetto ricorso e  
di quest'atto da me firmato ho notificato  
a mente dell'art. 11 del R.D. 5 marzo 1935 n. 184  
~~per la via al~~ ~~Procuratore del~~  
~~Re di Cosenza~~ Procuratore del Re presso il  
Tribunale di Cosenza

32.00  
6.00  
1.80

39.80

U



L'ITALIA



BIGLIETTO POSTALE  
DA 25 CENTESIMI



*Al*

*Prof. Bonomi*

*Piazza Libertà 4*

*Roma*



Scalen 6. 28-2-40  
XIX

Gentilissimo Professore.

Nella giornata di lunedì 3 Marzo  
sarò presso il vostro ufficio, preferibil-  
mente alle ore 10 30.

Cordiali saluti


Russa Biagio Ruffini  
C'ontroiatca.

Russo Piaggio's Athlo

Scalco (prov.  
Cosenza)

Scala

ROMA  
(Succursale 29)



Assegno L. *Domenico* N. 1577

Mittente \_\_\_\_\_

Destinatario \_\_\_\_\_

Destinazione \_\_\_\_\_

Tassa L. \_\_\_\_\_ Espresso L. \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**È vietato includere valori nelle raccomandate  
L'Amministrazione non ne risponde.**